

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3013 del 20/06/2019
Oggetto	Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.. Ditta REJOY, di ROCCHETTI PAOLO con sede legale in CASTELLARANO (RE) ÷ Via Tevere n. 33. ISCRIZIONE al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi per l'impianto sito in Comune di SASSUOLO ÷ Viale FALZAREGO n. 3/B. (N. REG:SAS050). Pratica Sinadoc:32352/2018
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3076 del 20/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno venti GIUGNO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.. Ditta REJOY, di ROCCHETTI PAOLO con sede legale in CASTELLARANO (RE) – Via Tevere n. 33. ISCRIZIONE al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi per l'impianto sito in Comune di SASSUOLO – Viale FALZAREGO n. 3/B. (N. REG:SAS050).
Pratica Sinadoc:32352/2018

IL DIRIGENTE
DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI ARPAE -MODENA-

Vista la comunicazione presentata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 in data 22/03/2019 al SUAP del Comune di SASSUOLO e acquisita al protocollo di Arpae n. 46656 del 22/03/2019, con la quale la ditta REJOY di ROCCHETTI PAOLO chiede il RINNOVO SENZA MODIFICHE al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto sito nel Comune di SASSUOLO – Viale FALZAREGO n. 3/B;

- Dato atto che la ditta REJOY di Rocchetti Paolo con comunicazione acquisita al protocollo n. 4472 del 03/03/2018, con la quale il sig. Paolo Rocchetti, in qualità di legale rappresentante della ditta REJOY, dichiara di avviare, decorsi 90 giorni dalla data dell'invio, l'attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi di cui al DM 05/02/1998, andando ad attuare una modifica dei quantitativi in stoccaggio istantaneo ed annuale, rimanendo all'interno delle quantità permesse dal DM, per le tipologie di rifiuti di cui ai punti 3.1, 3.2, 5.7, 5.8, 5.19, 6.1 del DM già autorizzate con atto di Arpae SAC Modena n. 7651 del 20/04/2017;
- dato atto che la planimetria di riferimento è quella di cui al protocollo **44656** del 22/03/2019, che qui si allega quale parte integrante e sostanziale;
- dato atto che la Relazione Tecnica di riferimento per la presente iscrizione è quella di cui al prot. n. 46656 del 23/03/2019, che, unitamente alle altre relazioni pregresse che hanno accompagnato l'evoluzione della ditta, brevemente qui si sintetizza:
- *I rifiuti vengono raccolti dalla ditta Rejoy di Rocchetti Paolo presso i produttori e trasportati con un furgone di proprietà, regolarmente iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in cat.4 classe F per il trasporto di rifiuti non pericolosi, presso il capannone industriale sito nel Comune di Sassuolo, via Falzarego, 3/B.*
- *Tutte le attività di stoccaggio e trattamento rifiuti sono eseguite esclusivamente all'interno del capannone industriale dotato di pavimentazione in battuto di cemento, non viene originato nessuno scarico idrico connesso all'attività produttiva. La ditta non tratta rifiuti contenenti sostanze estranee quali oli, solventi e altri liquidi.*

- *Il conferimento dei rifiuti avviene direttamente all'interno del capannone. Il mezzo entra nell'impianto e i rifiuti vengono scaricati nella zona ricezione individuata in planimetria. I rifiuti possono arrivare in azienda all'interno di cassoni a tenuta oppure all'interno di big bags, vengono scaricati, posizionati sulla superficie pavimentata del locale e di seguito trasportati nel reparto operativo (oppure messi in riserva nell'apposita zona in attesa della lavorazione).*
- **Punto 3.1 del D.M. 05/02/98:**
- *codici EER 160117, 150104, 170405, 191202. I rifiuti arrivano all'impianto all'interno di cassoni a tenuta, vengono scaricati, posizionati sulla superficie pavimentata del locale e di seguito trasportati nel reparto di messa in riserva. Verranno eseguite se necessario operazioni manuali di cernita e selezione, per eliminare eventuali materiali estranei e per raggruppare i materiali selezionati in categorie omogenee in base alla loro composizione. Dal trattamento dei rifiuti si ottengono sempre rifiuti, identificati con lo stesso codice EER, che vengono conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/06 per l'effettivo recupero (operazione di recupero R4);*
- **Punto 3.2 del D.M. 05/02/98:**
- *I rifiuti in ingresso vengono stoccati in cassoni metallici a tenuta e identificati tramite cartelli indicanti i codici EER di identificazione dei rifiuti presenti. L'azienda non tratta alcuna tipologia di rifiuto che possa essere contaminata da oli o sostanze liquide. Tali rifiuti sono sottoposti ad operazioni manuali di cernita e selezione, per eliminare eventuali materiali estranei e per raggruppare i materiali selezionati in categorie omogenee in base alla loro composizione. Dal trattamento dei rifiuti si ottengono sempre rifiuti, identificati con lo stesso codice EER, che vengono conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/06 per l'effettivo recupero (operazione di recupero R4). I rifiuti, una volta selezionati vengono stoccati in cassoni metallici a tenuta.*
- **Punti 5.7 e 5.8 del D.M. 05/02/98:**
- *I rifiuti in ingresso vengono stoccati in cassoni metallici a tenuta oppure in big bags e identificati tramite cartelli indicanti i codici EER d'identificazione dei rifiuti presenti. Tali rifiuti vengono sottoposti ad operazioni manuali di cernita e selezione, per eliminare eventuali materiali estranei. A cernita ultimata, i rifiuti costituiti da cavi di rame e di alluminio vengono caricati nella tramoggia di carico di un impianto tecnologico completo per il recupero del rame (e alluminio). L'impianto utilizza la tecnologia della separazione ad aria, che permette, a seguito delle fasi di macinazione ed impallinamento, di ottenere una purezza del materiale recuperato pari al 99,9%. La macchina è composta da: granulatore, separatore vibrante, quadro elettrico, ventola per fornire l'aria necessaria alla separazione. La separazione avviene tramite un getto d'aria proveniente da sotto la tavola vibrante inclinata di separazione in modo da far galleggiare il prodotto leggero su quello più pesante. In questo modo il prodotto più pesante avanza verso il portello anteriore (lato rame), mentre quello leggero scorre verso il portello posteriore (lato plastica). Non vengono generate emissioni in*

atmosfera, la macchina è dotata di filtro interno che non viene convogliato in atmosfera; la ditta è inoltre dotata di una ulteriore macchina pelacavi da banco.

- *Il rame (o alluminio) e la plastica originati dall'attività di separazione (R13 di cui ai punti 5.7 e 5.8 del D.M. 05/02/98) continuano ad essere classificati come rifiuti e vengono poi conferiti ad aziende regolarmente autorizzate ad effettuare l'effettivo recupero.*
- **Punto 5.19 del D.M. 05/02/98**
- *rifiuti codice EER 160216 costituiti da motori elettrici facenti originariamente parte di importanti installazioni fisse industriali e trasformatori elettrici (questi ultimi provenienti invece principalmente dal settore della produzione di componentistica elettrica ed elettronica). I rifiuti in questione sono costituiti da: motori elettrici non riutilizzabili, smontati direttamente dai proprietari degli impianti fissi industriali sui quali svolgevano la loro funzione (con riferimento ad esempio all'industria ceramica) e ceduti alla ditta Rejoy di Rocchetti Paolo come componenti rimossi da recuperare; trasformatori elettrici di scarto, provenienti dall'industria della produzione di componentistica elettrica ed elettronica.*
- *Motori elettrici: La ditta intende stoccare tali motori (all'interno di un cassone metallico) ed esportarne manualmente o con attrezzi manuali gli avvolgimenti di rame. Dal trattamento dei rifiuti verranno ottenuti sempre rifiuti, che verranno conferiti presso centri regolarmente autorizzati in conformità alla parte IV del D.Lgs 152/06 per l'effettivo recupero (operazione di recupero R4). Non verranno trattati rifiuti contenenti oli o da essi contaminati e nessuno scarico idrico verrà originato da tale attività.*
- *Trasformatori elettrici: la ditta intende stoccare i trasformatori (all'interno di un cassone metallico) e separarne gli avvolgimenti di rame dal resto del componente elettrico. Dal trattamento dei rifiuti verranno ottenuti sempre rifiuti, che verranno conferiti presso centri regolarmente autorizzati in conformità alla parte IV del D.Lgs 152/06 per l'effettivo recupero (operazione di recupero R4). Non vengono trattati rifiuti contenenti oli o da essi contaminati e nessuno scarico idrico verrà originato da tale attività.*
- *Secondo quanto dichiarato i suddetti motori elettrici sono componenti di utensili industriali fissi di grandi dimensioni, esclusi dal campo di applicazione del D.lgs 49/2014, recepimento della Direttiva 2012/19/UE in materia di RAEE.*
- **Punto 6.1 del D.M. 05/02/98**

rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medici – chirurgici, rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti non specificati altrimenti, plastica e gomma. La ditta Rejoy di Rocchetti Paolo ritira da altre ditte autorizzate al recupero dei cavi di rame e alla loro triturazione, la plastica di scarto generata dal primo trattamento di triturazione; tale plastica viene reimmessa all'interno della propria macchina di triturazione del cavo elettrico al fine di separare anche la minoritaria percentuale di rame in essa ancora contenuta (dal 10 al 2%).

- *Il cavo di rame e la plastica generata da questo secondo passaggio seguono il flusso già descritto per rame e plastica generati dalla triturazione del cavo “vergine”.*
- Dato atto che la planimetria di riferimento per la presente iscrizione è quella di cui al prot. n. 46656/2019 del 22/03/2019, che qui si allega quale parte integrante e sostanziale;
- Preso atto che nella tavola 3.4.4 del PTCP2009 della Provincia di Modena l'impianto della ditta in oggetto non è localizzato in: Zone non idonee per la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi (art. 81 c. 5);
- Dato atto che con nota acquisita al protocollo della Provincia di Modena n. 80313 del 07/01/2014, il Comune di Sassuolo ha trasmesso il proprio parere in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività in oggetto, da cui risulta in particolare quanto segue: “[...] l'attività può essere ricondotta alle funzioni che sono ritenute compatibili con l'ambito da riqualificare [...]”;
- Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;
- Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale;
- Vista l'autorizzazione al trattamento dei dati in osservanza delle disposizioni vigenti;

Visti inoltre:

- la comunicazione da parte del Ministero dell'Interno – banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (PR_REUTG_Ingresso 0008434_20190611), che attesta che a carico della ditta REJOY di Rocchetti Paolo e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data del 11/06/2019, non sussistono le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 93443 del 13/06/2019.
- la dichiarazione del gestore di possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 10 del D.M. 5 febbraio 1998, in atti al prot. 46656/2019;
- la dichiarazione del gestore di consenso al trattamento dei dati personali contenuti nell'istanza e nella documentazione tecnica ed amministrativa per le finalità meramente istituzionali in osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e s.m.e i.; in atti al prot. 46656/2019;

Con riguardo all'impianto di via Falzarego, 3/B a Sassuolo, la Ditta REJOY di Rocchetti Paolo, nella persona del Rappresentante Legale pro-tempore, ha dichiarato nella istanza di AUA, che, ai sensi della L.R. 15/2001 e D.G.R. 673/2004, nello svolgimento della propria attività non vengono utilizzati macchinari o impianti rumorosi

Si richiamano inoltre:

- il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di

Modena conferito con deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 84/2017 alla dott.ssa Barbara Villani;

- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti.

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- il D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;

Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena è stata sottoscritta in data 02.05.2016 la “Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative” che individua le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente ex art. 1, comma 85, lett.a) legge n. 56/2014” che la Provincia di Modena esercita mediante Arpae (Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 08/02/2016), tra le quali sono comprese le iscrizioni al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

Dato atto altresì che in data 13/06/2017 è stato determinato dalla Provincia di Modena con atto n.13 del Direttore area amministrativa, il rinnovo della suddetta convenzione e che con deliberazione n. 1039 del 14 luglio 2017 la Giunta regionale ha approvato il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell’art. 15, comma 6, della L.R. n. 13/2015 per l’esercizio mediante ARPAAE delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall’art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

Dato atto altresì che in data 11/06/2018 è stato determinato dalla Provincia di Modena con atto n. 29 del Direttore area amministrativa, il rinnovo della suddetta convenzione, i sensi dell’art. 15, comma 6, della L.R. n. 13/2015 per l’esercizio mediante ARPAAE delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall’art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

Dato atto che la Responsabile del Procedimento Dr.ssa Barbara Villani attesta l’assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Richiamato il provvedimento prot.n. 80396 del 07/08/2014 con il quale la ditta REJOY di Rocchetti Paolo è stata iscritta al n. SAS050 del “Registro Provinciale delle Imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”; e i successivi provvedimenti di modifica;

D E T E R M I N A

1. Di revocare, a decorrere dalla data di rilascio del presente atto, la comunicazione prot. n. 7651 del 20/04/2017 rilasciata alla ditta REJOY di Rocchetti Paolo con sede legale con sede legale in CASTELLARANO (RE) – Via Tevere n. 33, **per l'impianto sito in Comune di SASSUOLO – Viale FALZAREGO n. 3/B.** ;
2. Di rilasciare l'iscrizione della ditta REJOY di Rocchetti Paolo, con sede legale in CASTELLARANO (RE) – Via Tevere n. 33 per l'impianto sito in Comune di SASSUOLO – Viale FALZAREGO n. 3/B, al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con il numero di iscrizione **SAS050**;
3. L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione può essere esercitata presso l'impianto ubicato nel Comune di SASSUOLO (MO) – Via FALZAREGO n. 3/B - con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06

3.1 <i>rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]</i>						Operazioni di recupero: R13
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggi o max istantaneo		Stoccaggi o annuale t/a	Recupero t/a	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t			
150104	Imballaggi metallici					
160117	Metalli ferrosi					
170405	ferro e acciaio					
191202	Metalli ferrosi					
200140	metallo					
Subtotale		15	15	80		

3.2 <i>rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici[100899] e [120199]</i>						Operazioni di recupero: R13
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggi o max istantaneo	Stoccaggi o annuale t/a	Recupero t/a	Destinazione o caratteristiche	

		o				dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero <i>R13</i>
		mc	t			
170401	rame, bronzo, ottone					
170402	alluminio					
170407	metalli misti					
191203	metalli non ferrosi					
Subtotale		5	5	30		

5.7		<i>spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto</i>				Operazione di recupero: <i>R13</i>
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggi o max istantane o		Stoccaggi o annuale t/a	Recupero t/a	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t			
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (SPEZZONI DI CAVO DI RAME)					
170402	alluminio					
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410					
Subtotale		1	1	5		

5.8		<i>spezzoni di cavo di rame ricoperto</i>				Operazione di recupero: <i>R13</i>
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggi o max istantane o		Stoccaggi o annuale t/a	Recupero t/a	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t			
160118	Metalli non ferrosi					
160122	Componenti non specificati					

5.8	spezzoni di cavo di rame ricoperto					Operazione di recupero: R13
	altrimenti					
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (SPEZZONI DI CAVO DI RAME)					
170401	rame, bronzo, ottone					
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410					
Subtotale		30	30	150		

5.19	apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC					Operazione di recupero: R13
5.19.3	Operazioni di recupero: messa in riserva e disassemblaggio per la separazione dei vari componenti da avviare separatamente a recupero.					
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggi o max istantaneo		Stoccaggi o annuale t/a	Recupero t/a	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t			
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215					
Subtotale		4	4	40		

6.1	rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione di contenitori per fitofarmaci e per presidi medico chirurgici					Operazione di recupero: R13
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggi o max istantaneo		Stoccaggi o annuale t/a	Recupero t/a	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t			
191204	Plastica e gomma					
Subtotale		75	50	3000		
TOTALE		130	105	3.305		

4. la ditta REJOY di Rocchetti Paolo deve rispettare i quantitativi massimi istantanei autorizzati, pari a 105t e le quantità massime annue, pari a 3.305t/a riportate in questo atto;
5. in caso di ispezione, l'azienda deve essere in grado di fornire, a richiesta, la statistica dei movimenti effettuati giornalmente e dei quantitativi istantanei presenti al momento dell'ispezione e dei quantitativi annui gestiti;
6. L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabile all'impianto e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06.
7. la planimetria di riferimento è quella di cui al protocollo 46656 del 22/03/2019, che qui si allega quale parte integrante e sostanziale;
8. l'attività di recupero deve essere esercitata conformemente alla comunicazione prot. 46656/2019, per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui al presente provvedimento;
9. L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità alle seguenti **PRESCRIZIONI SPECIFICHE**:
10. le aree e i contenitori adibiti alla messa in riserva o al deposito dei rifiuti devono essere provvisti di cartelli indicanti il codice EER dei rifiuti presenti;
11. i rifiuti che possono dare origine a percolazioni devono essere collocati in idonei contenitori a tenuta;
12. le frazioni ottenute dalla macinazione dei cavi devono essere stoccate come indicato nella suddetta planimetria all'interno di cassoni contrassegnati dal codice EER dei rifiuti contenuti;
13. non è ammesso il ritiro di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) rientranti nel campo di applicazione del D.lgs 49/2014;
14. la ditta e' tenuta a conferire i rifiuti ad impianti di recupero autorizzati ai sensi della parte quarta del D.lgs 152/2006 e ss.mm. (secondo le disposizioni dell'art. 6 comma 8 del D.M. 05/02/98 e ss. mm. sopra richiamato);
15. sono fatte salve le disposizioni relative al D.Lgs. 230/1995 e al D.Lgs. 100/2011;
16. l'impianto deve essere dotato di un rilevatore di radioattività, anche portatile, al fine di consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presente tra i rifiuti in ingresso;
17. la ditta REJOY di Rocchetti Paolo, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, deve inviare la procedura per la sorveglianza radiometrica prevista dall'art. 157 del Dlgs. 230/1995, approvata da un Esperto Qualificato il quale deve anche garantire la periodica verifica prevista dalla norma, sia in relazione all'avvenuta sorveglianza, sia al buon funzionamento dello strumento di misura utilizzato. La "Procedura per la sorveglianza radiometrica " , oltre a quanto sopra descritto deve contenere

quantomeno:

- una planimetria con l'individuazione della zona di isolamento del carico nel caso si verifichi una anomalia radiometrica; tale area deve essere posta possibilmente al confine aziendale e facilmente circoscrivibile (al bisogno) tramite segnaletica al fine di garantire la sicurezza degli operatori dell'azienda;
 - la definizione della periodicità delle verifiche che l'esperto qualificato deve effettuare per il rilascio dell'attestazione dell'avvenuto controllo radiometrico.
18. in relazione alle attestazioni dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato di II o III livello, restano ferme le disposizioni previste dal comma 2, art. 1 e dal comma 2, art. 2 del D.Lgs. 100/11 e s.m.i; la documentazione, unitamente alla Procedura per la sorveglianza radiometrica approvata, deve essere conservata e registrata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
 19. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'incarico in essere, deve comunicare tale modifica all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
 20. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
 21. a mantenere presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo le certificazioni di caratterizzazione dei rifiuti identificati da una così detta "voce a specchio" (ovvero, che hanno un corrispondente codice CER pericoloso) attestanti la non pericolosità dei rifiuti, ai sensi dell'allegato D al D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm.;
 22. a mantenere presso l'impianto le certificazioni del test di cessione eseguiti
 23. *di dare atto che la Ditta REJOY di Rocchetti Paolo nella persona del Rappresentante Legale pro-tempore, ha dichiarato (ai sensi della L.R. 15/2001 e della D.G.R. n. 673/2004) che nello svolgimento della propria attività non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non induce significativi incrementi di traffico*
 24. Ai fini dell'esercizio dell'attività di recupero oggetto del presente atto, la ditta deve essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e/o concessioni di cui all'art. 1, comma 3 del D.M. 5 febbraio 1998.

25. Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
26. la presente iscrizione ha validità fino al **19/06/2024** e potrà essere rinnovata alla scadenza previa apposita comunicazione da presentare al SUAP territorialmente competente almeno 90 giorni prima della data sopra indicata.
27. Ai sensi dell'art. 216, comma 5 del D.Lgs. 152/06 deve essere inoltrata al SUAP territorialmente competente una nuova comunicazione nel caso di modifiche sostanziali delle operazioni di recupero e/o della titolarità dell'iscrizione.
28. Il Servizio Territoriale di Arpae e il Corpo di Polizia Provinciale sono tenuti a svolgere i controlli per la verifica della conformità dell'attività alle norme vigenti in materia ambientale.
29. *Il presente Atto di Determina **sostituisce integralmente il provvedimento di cui al prot. n. 7651 del 20/04/2017.***
30. l'attività di recupero in oggetto rientra, ai fini della tariffa d'iscrizione, nella classe 6 ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.

Entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

È fatto salvo:

- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici.
- quanto previsto in materia di tutela delle acque dall'inquinamento di cui alla parte Terza del D.Lgs. 152/06.
- quanto previsto in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera di cui alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06.
- i diritti di terzi ai sensi di legge.

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Sassuolo, alla ditta interessata, al Comune di Sassuolo, alla Polizia Provinciale e ad Arpae -Servizio Territoriale per quanto di rispettiva competenza.

Allegata: planimetria

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani

originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005

Si attesta che la presente copia è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.